





Nelle nostre circolari numero 73 del 18.09.2020 e numero 78 del 22.10.2020 sono stati forniti chiarimenti in merito ai nuovi crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi stabiliti dalla Legge 160 del 2019 art. 1 commi da 184 a 194 a cui si rimanda per i dettagli in merito.

In questa circolare si vuole richiamare l'attenzione su alcuni aspetti documentali in particolare per quanto riguarda i documenti ai fini del credito imposta relativo ai beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati ed ai beni strumentali immateriali (ex iper ammortamento).

Si ricorda infatti che la fruizione del beneficio è subordinata:

**PER TUTTI I BENI MATERIALI ED IMMATERIALI (EX SUPER ED EX IPER)**

al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

e

**all'indicazione in fattura e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni** (ordini e/o conferme d'ordine) dell'espresso riferimento alla norma agevolativa cioè **"Beni agevolabili ai sensi della L. 160 /2019 art. 1, commi da 184 a 194"**.

Per tale ultimo adempimento occorre procedere nei seguenti modi:

- a) in relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma anzidetta, potrà riportare autonomamente **la dicitura su ciascuna fattura, con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro"**.
- b) qualora, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l'acquirente avrà due soluzioni alternative:
  - i. stampare il documento (sia nella versione elettronica che quello "di cortesia"), annotando **sulla copia cartacea, con "scrittura indelebile" (timbro o annotazione), il riferimento normativo richiesto e conservarlo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72;**

oppure

- ii. seguendo le indicazioni presenti nelle circolari n. 13/2018 e n. 14/2019, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in sostanza, senza procedere alla materializzazione della fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso allo SdI (si tratterebbe, in sostanza, della modalità di integrazione "elettronica" delle fatture emesse in reverse charge, che l'Agenzia suggeriva precedentemente all'introduzione delle nuove specifiche tecniche).

**PER I SOLI BENI MATERIALI 4.0 (EX IPERAMMORTAMENTO)**

**ANCHE E SOPRATTUTTO**

alla circostanza che i beni soddisfino i cosiddetti 5+2 requisiti tecnici che sono (cfr. circ. n. 4/2017, § 11.1): controllo per mezzo di CNC e/o PLC; interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; interfaccia tra uomo e macchina semplici e



intuitive; rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre, devono essere soddisfatte almeno 2 delle seguenti 3 ulteriori caratteristiche: sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

#### **ED ANCHE**

alla stesura di una perizia tecnica semplice (**non asseverata**), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che certifichi che i beni possiedono le suddette caratteristiche e che siano stati fisicamente interconnessi con i sistemi gestionali della azienda. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante **anche se, vista la delicatezza dei requisiti, si consiglia SEMPRE la predisposizione della perizia tecnica.**

**Al fine di dare data certa alla perizia semplice e/o all'autocertificazione si raccomanda ai clienti, che hanno proceduto all'interconnessione nel 2020, di farsi spedire dal tecnico per PEC la perizia stessa mentre l'autocertificazione andrà spedita per raccomandata in plico senza busta o sempre per PEC. Il tutto entro il 31.12.2020 al fine di poter beneficiare del credito di imposta previsto già dal 2021.**

**Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d'imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**

**Si raccomanda la massima attenzione in relazione a quanto sopra precisato in quanto, trattandosi di crediti di imposta e non più di maggiorazioni di ammortamenti, le sanzioni per il loro utilizzo sono molto severe e, se l'utilizzo non consentito supera i 50 mila euro sono previste sanzioni anche di tipo penale.**

#### **NOTA BENE E MOLTO IMPORTANTE**

**E' il caso di ricordare inoltre che per i beni Industria 4.0 che beneficiano ancora della vecchia disciplina, in quanto sono stati versati acconti pari ad almeno il 20% entro il 31.12.2019 e sono stati consegnati ed interconnessi entro il 31 Dicembre 2020, si seguono le vecchie regole e quindi la perizia va **sempre asseverata** prima di procedere all'invio della PEC o della raccomandata ai fini della data certa.**

**Tale adempimento è previsto solo per i beni di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00. Per quelli di valore inferiore valgono le disposizioni relative alla dichiarazione resa dal legale rappresentante (autocertificazione).**



## NOVITA' PER IL 2021 ANNUNCIATE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 pubblicato dal MISE ed allegato alla presente circolare è **OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2021 (ANCORA IN CORSO DI APPROVAZIONE)** al fine di potenziare le agevolazioni e dare stimolo agli investimenti e nel contempo dare certezza alle imprese nel lungo periodo. Tale piano ha previsto alcune significative novità che di seguito vengono riassunte.

### Nuova durata delle misure

- a) I nuovi crediti d'imposta sono prorogati per altri 2 anni (2021 e 2022);
- b) La decorrenza della nuova misura è anticipata per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 (su questo però occorre molta cautela in quanto non si hanno certezze e chiarimenti in merito mancando di fatto ancora la norma di legge);
- c) È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

### Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell'anno

- a) Per gli investimenti in beni strumentali "ex super" e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, **il credito d'imposta è fruibile in un anno**;
- b) È ammessa la compensazione immediata (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- c) Per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti **è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente**.

### Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

- a) **Incremento dal 6% al 10%** per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) **per il solo anno 2021**;
- b) Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 **con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022**.

### Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0 ex iper ammortamento)

- a) Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: **nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022**;
- b) Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: **nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022**;
- c) Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: **aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022**.

### Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

- a) Incremento dal 15% al 20%;
- b) Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Come detto si tratta di misure che saranno contenute nella nuova Legge di bilancio in corso di approvazione per cui al momento non si hanno certezze normative in merito.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*  
*Dr. Sergio Mantovani*